

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4680

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato POGGIOLINI

*Presentata il 20 marzo 1990*

Riapertura del termine di cui all'articolo 1, della legge 22 dicembre 1984, n. 892, per l'assunzione della titolarità di farmacie rurali

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come è noto, la legge 22 dicembre 1984, n. 892, ha riconosciuto la titolarità della farmacia ai farmacisti che gestivano in via provvisoria da almeno tre anni una farmacia rurale.

Da quel periodo ad oggi, si sono riproposte situazioni di precarietà che creano enorme disagio e incertezza nei professionisti interessati.

A fronte di tale situazione, si ritiene necessario e socialmente utile proporre il presente provvedimento, tendente a dare ai titolari di farmacia rurale a gestione provvisoria la serenità e la sicurezza necessarie per il corretto svolgimento della loro attività.

I farmacisti addetti alla gestione di farmacie rurali sono professionisti ai

quali vanno riconosciuti particolari meriti, per una serie non secondaria di ragioni: svolgono il loro lavoro in sedi spesso disagiate; provvedono, spesso da soli, a coprire turni di lavoro molto gravosi (ogni tre giorni sono soggetti a turni festivi e notturni); svolgono, infine, un servizio di pubblica utilità se si considera che, in molti casi, sono costretti, in mancanza di medici *in loco*, a prestare assistenza di pronto soccorso alla popolazione residente.

Per questi motivi e per superare inaccettabili disparità di trattamento e non crearne di ulteriori e più gravi, sottoponiamo alla vostra attenzione la presente proposta di legge, auspicando una rapida approvazione della stessa.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### ART. 1.

1. Le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge 22 dicembre 1984, n. 892, si applicano ai soggetti che abbiano maturato diritto ad avvalersene alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I requisiti e le modalità per conseguire la titolarità della farmacie rurali a gestione provvisoria sono quelli previsti dal secondo comma dell'articolo 1 e dall'articolo 3 della citata legge n. 892 del 1984.